



Dott. PAOLO NANNINI
-NOTAIO-
VIA GARIBALDI, 29
53100 SIENA - TEL. 233050

N. 21307 Repertorio N. 9277 Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantasette, il giorno ventisette febbraio
(27.2.1987).

In Siena, nel mio studio in via Garibaldi n. 29.

Davanti a me Dottor Paolo Nannini Notaio in Siena, iscritto al
Collegio dei Distretti Riuniti di Siena e Montepulciano, senza l'as-
sistenza dei testimoni, cui i comparenti fra loro d'accordo e col mio
consenso hanno rinunciato,

sono comparsi i Signori

MANNI LUCIANO nato a Colle Val d'Elsa il 3 febbraio 1943 ed ivi
domiciliato, località Il Pettiere 106/A, dipendente ospedaliero;

BIAGI SIMONETTA in GAMBELLI nata a Siena il 24 maggio 1948 ed
ivi domiciliata, viale Vittorio Emanuele 73, commessa;

GAMBELLI DUILIO nato a Siena il 18 gennaio 1947 ed ivi domiciliato,
viale Vittorio Emanuele 73, artigiano;

ACQUAVIVA Dr. ANTONIO nato a Taranto il 3 maggio 1947 e
domiciliato a Castelnuovo Berardenga, località Santa Maria a Dofana
7, pediatra;

FERRI PIER GIOVANNI nato a Siena il 16 maggio 1933 ed ivi
domiciliato, via Garibaldi 92, impiegato;

FRIGERIO LUIGI nato a Foggia l'8 maggio 1929 e domiciliato a
Monteroni d'Arbia, via 2 giugno 21, impiegato;

LANDI GIULIANA in LICCARDI nata a Grosseto il 17 gennaio 1951 e

Registrato a Siena

il 9.3.1987
al n. 822 vol. 210

domiciliata a Siena, strada di Marciano II, vigilatrice d'infanzia;

BOGI RENZO nato a Siena il 30 dicembre 1950 ed ivi domiciliato, via
Enea Silvio Piccolomini 84, operaio.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali
convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

E' costituita tra i suddetti comparenti la "ASSOCIAZIONE TOSCANA
CONTRO LE LEUCEMIE ED I TUMORI DEL BAMBINO" (sigla
"A.T.L.").

L'associazione ha sede in Siena, via Mattioli 10.

La variazione di indirizzo della sede, nell'ambito del territorio dello
stesso Comune, non costituirà modifica del presente atto.

Essa è aperta all'adesione di terzi, ed è retta dalle disposizioni dello
statuto che, firmato dai Comparenti e da me Notaio, viene allegato
al presente atto sotto lettera "A", previa lettura da me Notaio datane
ai Comparenti medesimi.-

ARTICOLO 2

Il primo consiglio di amministrazione si comporrà di sette membri
oltre agli eventuali membri nominati dalle autorità ed istituzioni di
cui all'articolo 14 dello statuto. Vengono nominati amministratori i
presenti, con la sola eccezione del signor Bogi.

Essi dichiarano di accettare la carica conferita, e quindi procedono
alla nomina - nel loro seno - del presidente, due vice presidenti, del
segretario generale e del tesoriere. Risultano nominati a tali cariche:

- il signor Luciano Manni alla carica di presidente;

- i signori Simonetta Biagi e Pier Giovanni Ferri alla carica di vicepresidente;

- la signora Giuliana Landi alla carica di segretario generale;

- il signor Luigi Frigerio alla carica di tesoriere. Tutti accettano la carica conferita.

ARTICOLO 3

A comporre il collegio dei revisori vengono nominati i signori:

- Roberto Danesi nato a Siena il 29 aprile 1949 e domiciliato a Monteriggioni, via Giovanni XXIII n. 36 (Presidente);

- Silvano Bertoldi nato a Siena il 25 settembre 1939 ed ivi domiciliato via Pian d'Ovile 35;

- Maria Pistolesi in Fineschi nata a Siena il 18 gennaio 1944 ed ivi domiciliata, via Pacinotti 10, commessa, revisori effettivi;

- Simonetta Perinti nata a Siena il 16 marzo 1951 ed ivi domiciliata, via del Villino 17, commessa;

Renzo Bogi nato a Siena il 30 dicembre 1950 ed ivi domiciliato, via Enea Silvio Piccolomini 84, revisori supplenti.

ARTICOLO 4

Per tutto quanto non previsto nel presente atto viene fatto rinvio alle norme contenute nell'allegato statuto, che forma parte integrante dell'atto medesimo, nonchè alle norme di legge vigenti in materia di associazioni.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Il presente atto, scritto in massima parte a macchina da persona di

mia fiducia ed in parte minima a mano da me Notaio in un foglio del quale sono occupate pagine quattro fin qui, è stato da me letto ai Comparenti i quali, da me interpellati, riconosciutolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono.

F.to: - Antonio Acquaviva - Luciano Manni - Biagi Gambelli Simonetta - Gambelli Duilio - Pier Giovanni Ferri - Giuliana Landi Liccardi - Luigi Frigerio - Bogi Renzo - Paolo Nannini notaio



S T A T U T O

TITOLO I

GENERALITA'

ARTICOLO 1 - (Denominazione)

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE TOSCANA
CONTRO LE LEUCEMIE ED I TUMORI DEL BAMBINO (sigla:
"A.T.L.)".

ARTICOLO 2 - (Sede)

L'associazione ha sede in Siena

ARTICOLO 3 - (Scopo)

L'Associazione ha lo scopo di promuovere in Toscana lo sviluppo e la
diffusione delle ricerche scientifiche sulle leucemie ed altre emopa-
tie maligne, nonchè tutte le forme di tumori del bambino, con il
conseguente allineamento collaborativo a quanto si realizza in altri
paesi.

L'associazione persegue il suo scopo:

a) contribuendo agli impegni necessari per l'esecuzione di ricerche
tendenti a risolvere i problemi della eziologia, epidemiologia, patoge-
nesi, prevenzione e terapia delle leucemie e dei tumori del bambino;

b) promuovendo il contatto e la collaborazione tra i gruppi di
ricerca esistenti ed incoraggiando un sempre maggior numero di
studiosi ad indirizzare la loro attività allo studio delle leucemie e dei
tumori del bambino;

c) potenziando i nuclei di ricerca esistenti e promuovendo l'istitu-

zione di centri pilota per indagini particolarmente avanzate, nei quali sia anche possibile la formazione di nuove leve di ricercatori;

d) facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale ed internazionale mediante soggiorni di ricercatori nei vari centri nazionali ed internazionali e patrocinando convegni di studio;

e) sollecitando l'intervento e la collaborazione delle autorità, di enti, istituzioni, società e privati cittadini, mediante divulgazione delle conoscenze relative alle leucemie ed ai tumori infantili, alla loro importanza sociale ed al ruolo che essi rivestono come fronte di avanguardia nella lotta contro i tumori maligni;

f) promuovendo ogni possibile iniziativa volta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti di età pediatrica affetti da patologie emato-oncologiche e da tumori, risolvendo altresì problemi sociali delle famiglie e dei piccoli pazienti, derivanti dalle patologie indicate.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4 - (Categorie)

L'Associazione si compone di soci effettivi e soci aderenti.

Sono soci effettivi gli intervenuti nell'atto costitutivo e tutti coloro che abbiano versato la quota di ammissione e contributi non inferiori ai minimi stabiliti per ogni categoria di soci.

Il consiglio di amministrazione può nominare soci onorari e benemeriti le persone o istituzioni che hanno acquisito particolare prestigio scientifico o dato un cospicuo contributo alla associazione.

Sono aderenti coloro che hanno versato un contributo inferiore al minimo stabilito per i soci effettivi.

ARTICOLO 5 - (Diritti o Obblighi)

Il socio effettivo ha il diritto e l'obbligo di intervenire a votare nelle assemblee.

Il socio può sempre recedere dalla associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio di amministrazione ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso purchè venga comunicata entro il 30 settembre.

La qualità di socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i soci ed i loro eredi sul patrimonio della associazione, in qualsiasi tempo o per qualsivoglia motivo.

TITOLO III


PATRIMONIO

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di ammissione e dai contributi dei soci effettivi e degli aderenti; da donazioni, eredità e lasciti privati, da contributi e sussidi di autorità, enti ed istituzioni; dai proventi di sottoscrizioni, pubbliche e private, e dal ricavato di ogni altra iniziativa deliberata dal consiglio di amministrazione per procurare all'associazione mezzi necessari al conseguimento del suo scopo statutario.

TITOLO IV

ORGAN



ARTICOLO 7

Gli organi dell'associazione sono:

- 1° l'assemblea dei soci;
- 2° il consiglio di amministrazione;
- 3° il collegio dei revisori.

Capo I: (assemblea dei soci)

ARTICOLO 8 - (Competenza)

L'assemblea è costituita da tutti i soci effettivi dell'associazione e ha competenza su:

- a) la determinazione delle quote di ammissione e dei contributi minimi per ogni categoria di soci;
- b) la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, determinandone il numero;
- c) la nomina del collegio dei revisori, designando il presidente;
- d) l'acquisto di beni immobili;
- e) l'accettazione di donazioni e eredità;
- f) il conseguimento di legati;
- g) l'approvazione del bilancio annuale;
- h) le modificazioni del presente statuto;
- i) lo scioglimento dell'associazione.

ARTICOLO 9 - (Convocazione)

L'assemblea viene convocata dal presidente della associazione o da chi ne fa le veci con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo (che può essere diverso da quello della sede dell'associazione), da inviarsi ai soci effettivi almeno dieci giorni



prima della data stabilita per l'assemblea stessa.

ARTICOLO 10 - (Costituzione)

L'assemblea in prima convocazione è valida quando sia presente almeno la metà dei soci effettivi.

In seconda convocazione, da tenersi non prima di sei giorni da quella precedente, l'assemblea è validamente costituita, anche per modificare il presente statuto, qualunque sia il numero dei soci effettivi.

ARTICOLO 11 - (Presidenza)

L'assemblea viene presieduta dal presidente della associazione o da chi ne fa le veci; in mancanza da chi viene designato dalla maggioranza dei soci effettivi presenti.

Il presidente dell'assemblea nomina il segretario per la redazione del verbale; nomina pure due scrutatori quando l'assemblea determini di deliberare a schede segrete su un argomento di sua competenza.

ARTICOLO 12 - (Voto)

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, da altro socio effettivo che non sia amministratore in carica.

ARTICOLO 13 - (Deliberazioni)

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, anche quando, per qualsiasi motivo, si allontanino o si astengano dal voto alcuni intervenuti.

Nello stesso modo l'assemblea provvede alla nomina dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori. In caso di parità di voti, si considera eletto il più anziano di età.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario della adunanza stessa.

CAPO II (Consiglio di Amministrazione)

ARTICOLO 14 - (Composizione)

Il consiglio di amministrazione è composto da cinque a undici soci effettivi secondo determinazione dell'assemblea e da due a otto persone designate per legge con particolari convenzioni da autorità ed istituzioni interessate allo sviluppo ed alla diffusione della ricerca scientifica in Italia.

Gli amministratori durano in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina o designazione determini un periodo più breve, e sono rieleggibili. Essi prestano la loro attività gratuitamente.

Se vengono a mancare uno o più amministratori di nomina assembleare, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio dei revisori. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio cessa dall'ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza l'assemblea per la ricostituzione del consiglio di amministrazione e, nel frattempo, rimangono in

carica per la sola gestione ordinaria.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, è il collegio dei revisori a provvedere al riguardo.

ARTICOLO 15 (Convocazione)

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente della associazione o, per suo mandato, o in di lui mancanza od assenza, da un vice-presidente o da due amministratori mediante avviso con l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede della associazione - da spedirsi per raccomandata a ciascun amministratore effettivo in carica, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati con accordo di tutti gli amministratori effettivi in carica.

Il consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno due amministratori o il collegio dei revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale invito, il consiglio viene convocato dal collegio dei revisori.

ARTICOLO 16 - (Adunanze e Deliberazioni)

Le adunanze del consiglio di amministrazione, regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il consiglio delibera a maggioranza degli amministratori presenti anche quando, per qualsiasi motivo, si allontanino o si astengano dal voto alcuni intervenuti.



Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'adunanza e dal segretario che può essere scelto dal consiglio anche al di fuori dei suoi componenti.

ARTICOLO 17 - (Poteri e Rappresentanze)

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, eccettuati quelli che la legge od il presente statuto riservano inderogabilmente all'assemblea.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente; può nominare uno o più vicepresidenti, un segretario generale ed un tesoriere, determinando i poteri e le attribuzioni di ciascuno, nonché la durata dell'incarico che, per gli amministratori, non può essere superiore al periodo di cui al secondo comma dell'articolo 14.

La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente, al quale il consiglio può delegare poteri come pure ad uno o più dei vicepresidenti e degli altri suoi membri, individualmente, disgiuntamente, congiuntamente o costituiti in giunta esecutiva o in uno o più comitati, secondo le modalità, i poteri e la rappresentanza che il consiglio stabilirà al momento del conferimento della delega.

ARTICOLO 18- (Bilancio)

Il consiglio di amministrazione presenta all'assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno, lo stato patrimoniale al 31 dicembre ed il rendiconto della gestione dell'anno precedente, accompagnati da una relazione sull'attività svolta e sui risultati del bilancio e del rendiconto.

CAPO III: (Collegio dei Revisori)

ARTICOLO 19 - (Composizione)

Il collegio dei revisori è composto da tre membri scelti dall'assemblea, di preferenza tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali, e da due persone designate dalle autorità ed istituzioni di cui all'articolo 14 del presente statuto. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono le loro funzioni gratuitamente.

L'assemblea nomina pure due revisori supplenti, i quali, nell'ordine di anzianità di età, sostituiscono gli eletti quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del triennio; i sostituti rimangono in carica fino alla prossima assemblea, che provvede ad integrare il collegio dei revisori.

ARTICOLO 20 (Competenza)

Il collegio dei revisori controlla la gestione patrimoniale e finanziaria dell'associazione, accertando il rispetto delle norme statutarie, la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza dello stato patrimoniale e del rendiconto di gestione alle risultanze contabili; presenta all'assemblea una propria relazione con gli eventuali rilievi sull'andamento della gestione e sui criteri seguiti nella valutazione dei beni; provvede a quanto altro previsto di sua competenza nel presente statuto.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONE GENERALE

ARTICOLO 21 - (Scioglimento)

Addivendosi allo scioglimento della associazione, l'assemblea dei soci



che la delibererà determinerà pure le modalità di liquidazione e devoluzione dell'eventuale patrimonio, che risulterà disponibile, ad uno o più enti o istituzioni che curino senza finalità di lucro, lo sviluppo e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle leucemie e dei tumori maligni in età infantile.

ARTICOLO 22 - (Rinvio al codice civile ed altre leggi)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e di ogni altra legge in materia.

F.to: - Antonio Acquaviva - Luciano Manni - Biagi Gambelli Simonetta - Gambelli Duilio - Pier Giovanni Ferri - Luigi Frigerio - Giuliana Landi Liccardi - Bogi Renzo - Paolo Nannini notaio

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge
composta di 7 fogli, che si rilascia all'Associazione

SIENA

16 MAR. 1987

